

# **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.05.2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.05.2012).

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007; LR 25 luglio 2008 n.7 e s.m.i.

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il Comune di Monselice ha istituito un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n.301 del 29 dicembre 2007, e della Legge Regionale Veneto 25 luglio 2008 n.7 e s.m.i., denominato "AGRIMONS – MERCATO DELLA FRESCHEZZA" (di seguito chiamato mercato). Il mercato si svolge presso l'immobile comunale sito a Monselice in via Piave 5. Il presente disciplinare si applica alle imprese che partecipano al mercato.

L'istituzione del mercato ha lo scopo di:

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

## **Articolo 2**

### **Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

**Luogo di svolgimento:** Immobile Comunale di via Piave n.5 – come indicato nella pianta (allegato A).

**Numero di operatori:** 17 posteggi aventi una superficie di vendita complessiva di circa 247 mq.

**Frequenza ed orari:** saranno determinati con apposita ordinanza del Sindaco.

### **Orari:**

- ❖ mattino: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8 - cessazione attività di vendita ore 13.00, sgombero entro le ore 14.00.
- ❖ pomeriggio inizio allestimento ore 14.00, inizio vendita ore 15 - cessazione attività di vendita ore 19.00, sgombero entro le ore 20.00.

**Prodotti vendibili:** ortofrutta, carni e pollame, salumi, formaggi, latte e derivati, uova, miele, conserve, marmellate, funghi, vino, olio, pane, aceto, grappe, farine, prodotti da forno, piante e fiori e altri prodotti del territorio di riferimento.

**Attività complementari:** negli spazi del mercato possono essere svolte anche le seguenti attività complementari: attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio di riferimento.

### **Art. 3**

#### **Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi del DLgs 29 marzo 2004 n.99 che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nell'ambito territoriale della Provincia di Padova;
- b) vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a) ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione la cui materia prima è di origine aziendale;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n.228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27-12-2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

**Gli imprenditori agricoli che alla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 5 del presente regolamento non risultino in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale avranno tempo fino al 30 giugno 2013 per attestare il possesso del requisito di partecipazione.**

### **Articolo 4**

#### **Caratteristiche ed utilizzo dei posteggi**

L'Amministrazione comunale concede in uso per la realizzazione del mercato al Consorzio Agrimens l'immobile di via Piave n.5 e l'area esterna di pertinenza per consentire a n.17 imprenditori di effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli.

Gli spazi disponibili sono ripartiti in base alle produzioni merceologiche individuate all'art.2 e suddivise nelle seguenti categorie:

- |   |            |
|---|------------|
| ❖ orto-frutta:  | posteggi 4 |
| ❖ produzioni zootecniche (carni e pollame, salumi, uova):                         | posteggi 4 |
| ❖ prodotti lattiero-caseari (latte, formaggi):                                    | posteggi 1 |
| ❖ produzioni monoprodotto stagionali:   | posteggi 3 |
| ❖ florovivaismo (piante e fiori):   | posteggi 1 |
| ❖ prodotti trasformati di produzione propria (conserve, miele, vino, olio, ecc.): | posteggi 4 |

Gli spazi individuati nella planimetria allegata al presente disciplinare, numerati da 1 a 17 verranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

1. anzianità di partecipazione degli operatori al mercato svolto in forma sperimentale;
2. maggior vicinanza della sede dell'azienda al luogo di svolgimento del mercato;
3. prodotti meno rappresentati nel mercato;
4. vendita di prodotti biologici certificati;
5. data di presentazione della comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Per particolari necessità, connesse alla stagionalità dei prodotti posti in vendita e ad esigenze di diversificazione merceologica è possibile apportare modifiche all'assetto del mercato e agli spazi disponibili definiti da collegarsi anche ad eventi mirati.

### **Art. 5**

#### **Presentazione delle domande**

Ogni imprenditore agricolo professionale può concorrere all'assegnazione di uno spazio di cui all'art.4, 1° comma, presentando al Comune di Monselice per il tramite del Consorzio denominato Agrimens apposita comunicazione di cui all'art.4, comma 4, del D. Lgs. n.228/2001. Ciascuna impresa può presentare richiesta per l'occupazione di un solo posteggio.

La comunicazione di partecipazione implica da parte dell'imprenditore agricolo professionale la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

La comunicazione deve contenere tutti i dati essenziali riguardanti le caratteristiche dell'azienda (art.4) ed i requisiti per poter partecipare al mercato (art.3) resi sottoforma di dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorietà da parte del soggetto richiedente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445. Il Comune verifica il rispetto dei requisiti per partecipare alla vendita.

Le comunicazioni pervenute successivamente alla prima assegnazione concorreranno all'occupazione dei posteggi temporaneamente liberi.

Non è consentita la cessione in proprietà o in godimento del ramo d'azienda costituito dal posteggio utilizzato.

## **Articolo 6**

### **Obblighi del Consorzio e concessione degli spazi**

Il Consorzio Agrimons gestisce gli spazi ed i servizi in comune (pulizia, disinfezione, disinfestazione, raccolta e allontanamento dei rifiuti, apertura e chiusura dell'immobile, utenze, lavori ordinari e straordinari ecc.).

Il Consorzio seleziona le comunicazioni di partecipazione degli operatori tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'art.4 del presente Disciplinare. Trasmette inoltre al Comune, unitamente alle comunicazioni pervenute, il calendario delle presenze mensili e dei cessati.

Tutte le attività di commercializzazione e promozione dei prodotti che avvengono nel mercato devono riportare un apposito logo che dovrà essere approvato dal Comune di Monselice.

## **Articolo 7**

### **Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato**

Gli operatori devono rispettare gli orari stabiliti dal Comune per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.

I banchi di vendita devono essere collocati in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere, inoltre, esposta oltre lo spazio assegnato.

Ogni produttore deve indicare in apposito cartello ben visibile al pubblico i dati riferiti alla propria azienda (nome, ubicazione, recapito telefonico, tipologia prodotti).

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi motivi od in caso di comprovata necessità.

## **Art. 8**

### **Norme igienico-sanitarie**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 per la vendita su aree pubbliche.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene allo spazio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico sanitaria e nell'OMS2002.

E' a carico di ogni azienda la responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio: modalità di esposizione dei prodotti sul banco di vendita, contenitori dei prodotti, esposizione dei cartellini degli ingredienti, indicazioni obbligatorie sulle confezioni dei prodotti, modalità di conservazione, termine minimo di conservazione, data di scadenza, ecc.).

Il Comune provvede agli adempimenti connessi all'inizio dell'attività del mercato per quanto attiene alla struttura in generale. E' a carico, invece, di ciascun operatore la presentazione delle pratiche di notifica

presso la competente Azienda Sanitaria per la vendita di prodotti alimentari nel singolo spazio assegnato.

## **Articolo 9**

### **Criteri per la trasparenza dei prezzi**

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Un apposito cartello deve riportare, inoltre, tutte le informazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

Ciascun operatore deve uniformarsi alla normativa comunitaria e nazionale al fine di consentire l'individuazione delle tappe del processo produttivo (cosiddetta filiera agroalimentare) e l'identificazione dei propri fornitori per permetterne la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

I prezzi di vendita dei prodotti ortofrutticoli devono essere inferiori del 30% rispetto a quelli di riferimento indicati dal servizio "SMS consumatori" promosso dal Ministero dell'Agricoltura.

## **Art. 10**

### **Sospensione dell'attività - Recesso**

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità e senza interruzioni non motivate come da impegno assunto nella comunicazione di partecipazione.

E' possibile sospendere/interrompere la partecipazione al mercato solo nei seguenti casi:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per la categoria cui l'impresa ha presentato domanda di partecipazione;
- 4) per motivi di salute od altre cause debitamente documentate.

Gli operatori decadono dal diritto di partecipare al mercato in caso di assenza ingiustificata per un numero di volte pari al 20% delle giornate annue complessive di mercato.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al consorzio con preavviso di almeno un mese.

## **Articolo 11**

### **Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

Il controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato è svolto dal Comune che vi provvede anche avvalendosi del supporto di altre pubbliche amministrazioni.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire al Comune ed ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti, sulle modalità di produzione (produzione biologica, serra, ecc.).

## **Articolo 12**

### **Revoca dell'autorizzazione**

Coloro che operano in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere sospesi dalla partecipazione al mercato fino ad un massimo di novanta giorni.

Il Comune dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:

- 1) reiterata violazione delle norme previste dal presente disciplinare;
- 2) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- 3) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dal Comune entro i termini stabiliti;
- 4) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda ULSS competente volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- 5) grave deperimento della struttura per fatti imputabili all'utilizzatore del posteggio;
- 6) utilizzo del bene per fini diversi da quelli stabiliti;

- 7) assenza reiterata dal mercato senza giustificati motivi;
- 8) motivi di pubblica utilità.

### **Art. 13**

#### **Attività collaterali**

All'interno del mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Le iniziative dovranno essere realizzate di concerto con l'Amministrazione comunale.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

### **Art. 14**

#### **Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita**

È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

Gli operatori inoltre dovranno:

- ❖ adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- ❖ per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
- ❖ osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
- ❖ osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune.

### **Art. 15**

#### **Funzionamento del mercato**

Per quanto attiene agli aspetti organizzativo-gestionali del mercato le relative funzioni sono esercitate dal Consorzio degli imprenditori agricoli Agrimons.

Il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi previsti nel presente disciplinare. Il Comune ha la possibilità di avvalersi anche di un soggetto esterno al quale affidare i controlli e la gestione dei servizi di competenza.

I responsabili degli uffici comunali preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Il calendario delle presenze è consultabile nel sito internet del Comune di Monselice e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### **Art. 16**

#### **Sanzioni**

Il Comune ai sensi dell'art.3, comma 3, del DM 20 novembre 2007 accerta il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt.7, 9 e 14 del presente Disciplinare fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981. In caso di più violazioni del presente disciplinare commesse anche in tempi diversi potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

**Art. 17****Disposizioni finali e rinvio**

Gli spazi rimasti disponibili sono temporaneamente assegnati sulla base dei criteri di cui al precedente art.4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà. Il Comune in deroga alla precedente disposizione può consentire lo svolgimento del mercato in particolari giornate festive.

L'Amministrazione comunale può variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si rinvia alle disposizioni del Decreto 20 novembre 2007 e alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 25 luglio 2008 n.7.